

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002447	03/12/2025

OGGETTO: “DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: Presa d’atto del verbale della Commissione nominata per l’individuazione dell’ETS idoneo alla co-progettazione del progetto regionale di cui alla Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 353 del 17 marzo 2025 avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici- Annualità 2025. Approvazione schema di convenzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002808 DEL 01/12/2025


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 <i>Firmato Digitalmente il 03/12/2025 14:17</i> Rachele POPOLIZIO	 <i>Firmato Digitalmente il 03/12/2025 16:32</i> Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 <i>Firmato Digitalmente il 03/12/2025 17:43</i> Raffaele IORIO	 <i>Firmato Digitalmente il 03/12/2025 17:24</i> Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L’Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 03/12/2025 17:44
Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	<p>“DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: Presa d’atto del verbale della Commissione nominata per l’individuazione dell’ETS idoneo alla co-progettazione del progetto regionale di cui alla Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 353 del 17 marzo 2025 avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici- Annualità 2025 Approvazione schema di convenzione</p>
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.329 del 17/02/2025, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Età Evolutiva che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l’art. 32 della L.R. n. 37 del 29/12/2023, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia ha disposto l’assegnazione di fondi, per il finanziamento di progetti che prevedono attività, mediante presenza di pediatri con esperienza in diabetologia e con il coinvolgimento di associazioni senza scopo di lucro portatrici di interesse, per favorire e promuovere la realizzazione sul territorio regionale di campi scuola, utili nel processo educativo del bambino e del giovane diabetico e della famiglia, incentivare l’autogestione in ambiente protetto, stimolare l’indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei famigliari, favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri problemi;

CONSIDERATO che: i soggiorni educativi terapeutici sono gli ambienti ideali per effettuare l’educazione terapeutica del paziente con diabete e migliorare le sue capacità di autocontrollo, con deliberazione del Direttore Generale n. 1304 25/06/2025 la Asl della provincia di Bari ha approvato l’avviso pubblico per l’indizione della procedura selettiva comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS, finalizzata alla stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” nell’ambito del Progetto “Noi e l’imprevisto 2025”.

Evidenziato che:

- L’art. 55, che apre il Titolo VII del CTS (Codice del Terzo Settore), disciplinando i rapporti tra ETS e Pubbliche Amministrazioni, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l’art. 55 del CTS, pone in capo ai soggetti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compito di assicurare, «*nel rispetto dei principi della legge 7*

- agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS attraverso forme di co-programmazione, finalizzate all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, nonché di forme di co-progettazione, finalizzate alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati ai bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui sopra, nonché di accreditamento, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS;
- l'art.56 del CTS prevede che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”*.
- con Delibera del Direttore Generale n. 1304 del 25.06.2025 è stata indetta apposita procedura al fine di individuare un soggetto del Terzo Settore - organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, in forma singola o riunite o che intendono riunirsi con cui stipulare apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore per la realizzazione di un progetto per l'organizzazione e la gestione delle attività di un weekend educativo-terapeutico per ragazzi e ragazze con diabete (fascia d'età 14-17 anni) e di un weekend per famiglie e bambini e bambine con diabete (fascia d'età 6-10 anni); con il predetto provvedimento, venivano approvati gli atti della procedura (avviso, schema di domanda di partecipazione, ecc.);

ACCERTATO che alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione (31.07.2025) è pervenuta n. 1 domanda, all'indirizzo PEC indicato nell'Avviso, da parte dell'AGD BA/BAT/TA Associazione Giovani con Diabete;

ATTESO che:

come previsto dall'Avviso pubblico – art. 11, l'esame della proposta, la sua ammissibilità e la sua valutazione deve avvenire da parte di una Commissione di valutazione nominata ad hoc dal Direttore Generale;

con deliberazione D.G. n. 1925 del 29/09/2025 è stata nominata l'apposita Commissione esaminatrice per la valutazione dell'istanza pervenuta, da parte di un soggetto del Terzo Settore;

la Commissione ha svolto le operazioni di valutazione di competenza, risultanti in apposito verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione nella seduta del 02/10/2025, firmato digitalmente, non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy, nel quale si dà atto di aver valutato con giudizio positivo la domanda pervenuta da parte dell'Associazione Giovani Diabetici BA BAT TA;

Dato atto che con email del 25/11/2025 la RUP del Progetto dr.ssa Angela Irmici ha inviato, alla Presidente dell'associazione individuate, la bozza di convenzione, per una preliminare visione e condivisione dei relativi contenuti, e che la stessa è stata condivisa;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione e, per l'effetto dell'individuazione dell'Associazione AGD BA BAT TA quale partner per la co-progettazione con la Asl BA dei Campi scuola per bambini Diabetici previsti per ragazzi dai 14 a 17 anni e per bambini dai 6 a 10 anni accompagnati dai genitori;

ACQUISITO il Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

Approvare gli esiti dei lavori della Commissione nominata con DDG n.1925 del 29/29/2025, e, sulla base delle risultanze del Verbale della Commissione, Individuare l'Associazione Giovani Diabetici BA BAT TA, quale Ente del Terzo Settore idoneo alla co-progettazione del progetto regionale di cui alla Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 353 del 17 marzo 2025 avente ad oggetto: "Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici-Annualità 2025

di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

- **di procedere** alla stipula della convenzione con l'associazione AGD BA BAT TA:
- **di pubblicare** il presente provvedimento sull'albo pretorio alle sezioni "Amministrazione trasparente" – sezione "PNES";
- **di dare atto** che la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio ha valore di notifica dello stesso a tutti gli ETS partecipanti alla procedura di selezione;

Trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento welfare Sezione Benessere Sociale innovazione e sussidiarietà.



**Campo estivo per bambini diabetici anno 2025
fascia di età 12-14 anni**

CONVENZIONE



Sommario

PREMESSA

ARTICOLO 1 – Valore delle premesse

ARTICOLO 2 – Definizioni

ARTICOLO 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

ARTICOLO 4 – Oggetto

ARTICOLO 5 – Destinatario del servizio

ARTICOLO 6 – Finalità ed obiettivi

ARTICOLO 7 – Durata, proroga ed opzioni

ARTICOLO 8 – Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

ARTICOLO 9 – Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi

ARTICOLO 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

ARTICOLO 11 – Corrispettivi e condizioni migliorative

ARTICOLO 12– Fatturazione e pagamenti

ARTICOLO 13 – Riservatezza

ARTICOLO 14 – Risoluzione

ARTICOLO 15 – Recesso

ARTICOLO 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

ARTICOLO 17 – Divieto di cessione della Convenzione

ARTICOLO 18 – Responsabilità del servizio

ARTICOLO 19 – Foro competente

ARTICOLO 19 – Foro competente

ARTICOLO 20 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

ARTICOLO 21 – Spese contrattuali

ARTICOLO 22 – Clausola finale



CONVENZIONE

Relativa all'affidamento di collaborazione per la co-progettazione del Progetto regionale di cui alla Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 353 del 17 marzo 2025 avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici- Annualità 2025

TRA

La ASL della Provincia di Bari, nel seguito per brevità anche “ASL”, con sede al Lungomare Starita n. 6, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Avv. Luigi Frscio

E

L’ Associazione Giovani Diabetici con sede legale in alla Via, Partita Iva Codice Fiscale n. in persona del Dott. (C.F.) nato a (...) il, autorizzato a stipulare il presente contratto nella sua qualità di legale rappresentante

PREMESSO

- A. L’art. 32 legge regionale n. 37 del 29/12/2023, “disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026”, ha disposto al comma 1, una apposita dotazione finanziaria nel bilancio regionale autonomo per favorire e promuovere la realizzazione sul territorio regionale dei campi scuola, utili, nel processo educativo del bambino e del giovane diabetico e della famiglia, nell’incentivare l’autogestione in ambiente protetto, stimolare l’indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei famigliari, favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri problemi.
- B. Il comma 2 dispone che le risorse siano trasferite alle ASL pugliesi ai fini della realizzazione delle attività di cui al comma 1, da assicurare mediante presenza di pediatri con esperienza in diabetologia e con il coinvolgimento delle associazioni senza fini di lucro portatrici di interesse.
- C. L’attuazione di tali iniziativa si realizzerà attraverso un progetto presentato dalla ASL BA con la co-partecipazione di associazioni senza scopo di lucro portatrici di interesse, da realizzarsi in Puglia nel periodo 28/30 novembre e 05/07 dicembre 2025;
- D. che il soggetto sottoscrittore della presente convenzione è stato individuato, con Deliberazione del Direttore Generale n. del, quale soggetto esecutore delle prestazioni oggetto della presente convenzione ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare tale servizio alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- E. che il soggetto sottoscrittore dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni



- da erogare ed ha valutato complessivamente congruo il corrispettivo previsto, quale rimborso spese per l'erogazione del servizio in parola;
- F. che il soggetto sottoscrittore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- G. che il soggetto sottoscrittore ha stipulato, ai sensi di quanto previsto al successivo art.21, una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;
- H. che il soggetto sottoscrittore ha maturato comprovata esperienza operativa sul territorio regionale, come da documentazione in possesso dell'Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva;
- I. che il RUP della presente procedura, la Dott. Angela Irmici (titolare di incarico di funzione organizzativa del Dipartimento di M.E.E.),

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – Definizioni

Nell'ambito della convenzione si intende per:

Amministrazione contraente: l'Azienda Sanitaria Locale che stipula la Convenzione con il prestatore di servizi;

Convenzione: il presente atto;

Sottoscrittore/Prestatore di servizi: l'Associazione/ AGD BA BAT LE, incaricata di svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione

ARTICOLO 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione dei servizi, oggetto della presente convenzione, è regolata in via graduata:
 - a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato;
 - b) Codice del Terzo Settore D. Lgs. n.117/2017
 - c) Legge n.178/2020
 - d) Delibera Giunta Regionale n.1061/2006
 - e) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione contraente;
 - f) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.



ARTICOLO 4 – Oggetto

1. Il presente atto definisce le modalità di erogazione delle prestazioni in favore di dei bambini diabetici che parteciperanno al campo scuola nell'ambito del progetto presentato della A.S.L. di Bari;
2. Con la Convenzione il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente, ad erogare le prestazioni indicate nella Convenzione secondo le modalità ivi descritte;
3. Le attività di cui alla presente Convenzione non sono affidate al Prestatore di servizi in esclusiva e, pertanto, l'Amministrazione contraente, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Prestatore di servizi.
4. in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto, la Convenzione deve intendersi risolta.

ARTICOLO 5 – Destinatario del servizio

5. Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i bambini diabetici che parteciperanno al campo scuola nell'ambito del progetto presentato della A.S.L. di Bari che si svolgerà dal 28 al 30 novembre e dal 05 al 07 dicembre 2025;

ARTICOLO 6 – Finalità ed obiettivi

- Promuovere durante i periodi estivi progettualità ad hoc per offrire occasioni di svago, creare spazi di confronto, socializzazione e integrazione con il gruppo dei pari intervenendo sull'intero contesto sociale al fine di promuovere vissuti di accettazione, favorire l'autostima, l'accrescimento delle proprie potenzialità nonché la strutturazione di esperienze di gruppo inclusive;
- Incentivare l'autogestione in ambiente protetto;
- stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei famigliari;
- favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri problemi.

ARTICOLO 7 – Durata, proroga ed opzioni

La presente Convenzione ha la durata di corrispondente alla durata dei campi scuola, fatta salva anticipata interruzione per intervenute differenti disposizioni regionali.

Nel caso in cui il servizio reso non fosse valutato positivamente, la presente Convenzione si intenderà risolta di fatto, senza bisogno di ulteriori formalità.

Il Prestatore di servizi si impegna, inoltre, a garantire l'assistenza nel progetto fino alla scadenza del relativo programma.

ARTICOLO 8 – Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico della ASL gli oneri, le spese relative alle attività oggetto della Convenzione, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria/opportuna per la corretta e completa erogazione delle prestazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale



impiegato nell'esecuzione delle prestazioni in parola. Il rimborso pattuito verrà corrisposto in favore del Prestatore di servizi,

- a) la disponibilità di operatori formati e qualificati per l'assistenza per il supporto al paziente, e all'equipe.

L'Associazione, garantisce l'esecuzione delle attività in parola nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa di diritto.

2. L'Associazione si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero intervenire successivamente alla stipula della Convenzione, con carattere di obbligatorietà.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data di stipula della presente Convenzione, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del L'Associazione, intendendosi in ogni caso remunerati con un rimborso spese. L'Associazione non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente.
4. L'Associazione si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 9 – Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi

1. L'Associazione si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli della presente Convenzione, a:
 - a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - b) garantire il coordinamento operativo di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. a) in grado di assicurare;
 - c) garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori; le sostituzioni del personale assente devono essere garantite con tempestività e con personale ugualmente in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire adeguati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza delle cure prestate e dei lavoratori, nonché la riservatezza, che l'Amministrazione contraente potrà monitorare in qualunque momento

ARTICOLO 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Associazione si obbliga verso i propri collaboratori ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



ARTICOLO 11 – Corrispettivi e condizioni migliorative

1. il corrispettivo contrattuale dovuto all'Associazione dall'Amministrazione contraente, sarà il rimborso spese dei volontari nel rispetto delle norme di cui all'art. 17, comma 3 e 4 del codice del terzo settore.

ARTICOLO 12– Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione contraente per il tramite dell'Area Gestione risorse finanziarie
2. L'emissione delle fatture dovrà essere preceduta dall'invio, da parte delle competenti Strutture aziendali, degli ordini informatici attraverso il sistema NSO (Nodo smistamento ordini), di cui alla Legge di Bilancio dell'anno 2018 e ai successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dopo aver ricevuto l'ordinativo informatico, le fatture potranno essere emesse e dovranno essere inviate, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.
3. ciascuna fattura emessa, unitamente all'allegato report riguardante le spese effettivamente sostenute dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente ed inviata all'Area Gestione Risorse Finanziarie, nonché in copia alla Direzione del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva;
4. la liquidazione e pagamento delle fatture, secondo la normativa vigente in materia, verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse;
5. L'Associazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito; in mancanza di tale comunicazione, il Prestatore di servizi non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
6. In caso di ritardato pagamento oltre i suddetti termini (60 gg.), si applicheranno gli interessi di mora nella percentuale pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (Tasso di riferimento) maggiorato di 7 punti percentuali (margine).

ARTICOLO 13 – Riservatezza

1. L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, o comunque in relazione ad esse, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo



per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.

2. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare l'Amministrazione, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.
3. L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. L'Associazione è obbligata al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D. Lgs. 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 14 – Risoluzione

1. a prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Amministrazione contraente potrà risolvere ai sensi dell'art.1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi con pec o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prestazioni contenute nella Convenzione
2. in caso di reiterati ed aggravati inadempimenti di cui al comma 1. e, in particolare, in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità del servizio svolto, da parte del Prestatore di servizi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere la Convenzione. In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
 - a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
 - b) violazione del divieto di cessione della Convenzione;
 - c) in tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione contraente ha diritto ad applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Associazione per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 15 – Recesso

L'Asl Bari si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.R. 37 del 01.08.2014, previa formale comunicazione all'Associazione con preavviso non inferiore a cinque giorni.

ARTICOLO 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno eventualmente subiti da parte di persone, siano esse dipendenti o pazienti e/o terzi, causati nel corso dell'esecuzione della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;



2. L'Associazione, inoltre, stipula polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Associazione in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 17 – Divieto di cessione della Convenzione

È fatto assoluto divieto al L'Associazione di cedere, a qualsiasi titolo, le attività oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 18 – Responsabilità del servizio

1. il Prestatore di servizi dovrà, inoltre, comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio Referente.

ARTICOLO 19 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e l'Amministrazione contraente, rimarrà competente il Foro di Bari.

ARTICOLO 20 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. A sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679
5. L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il Prestatore potrà menzionare i



termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione. Il Prestatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.

6. L'Associazione, ove richiesto dall'Amministrazione, si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.
7. L'Amministrazione rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:
 - Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita, 6 – Bari – pec protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
 - Il Responsabile della protezione dei dati è -----, ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.
8. I dati forniti dal L'Associazione rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "giudiziari").
9. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
10. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Asl di Bari per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni ai sensi della vigente normativa.
11. I rapporti tra la Asl di Bari e l'Associazione sono regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, quest'ultima riveste il ruolo di Responsabile del trattamento, come da nomina che verrà perfezionata con la sottoscrizione del modello allegato alla presente convenzione da parte del Direttore Generale della Asl Bari e dell'Associazione.

ARTICOLO 21 – Spese contrattuali

1. Sono a carico del L'Associazione tutti gli oneri e le spese di regolarizzazione in bollo della presente Convenzione, nonché le eventuali tasse di registrazione, in caso d'uso; ad eccezione degli oneri a carico dell'Amministrazione contraente, per legge.

ARTICOLO 22 – Clausola finale

Il presente atto costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale



invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte dell'Amministrazione contraente, non costituisce in nessun caso rinuncia al diritto spettante alla medesima Amministrazione, che si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi/integrativi e continuerà con essi a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Amministrazione Contraente

Il Presidente dell'Associazione

Dott.ssa

.....

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante del L'Associazione, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod.civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 8 (Condizioni per l'erogazione del Servizio e limitazioni di responsabilità), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 21 (Divieto di cessione della Convenzione), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 26 (Clausola finale).

Il Presidente dell'Associazione

.....

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250002808 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002447 DEL 03/12/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Irmici Angela	 Firmato digitalmente il 03/12/2025 10:15
Direttore/Responsabile di Struttura	Manziona Mariano	 Firmato digitalmente il 03/12/2025 10:23